

# COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

PROVINCIA DI LODI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 21/01/2021	<b>OGGETTO: PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023</b>
---------------------------------	---

L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria nella persona della Rag. Scaglia Diletta, nominata in forza di delibera consiliare n. **40** del **18/12/2020**,

In ottemperanza alla richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: **“Delibera di Giunta di adozione del Piano Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023 e approvazione della dotazione organica”**.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*,
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento”*:
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

- 2) L'articolo 1, comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale a decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009. Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge n. 296/2006;

Preso atto che:

- Il D.L. 113/2016 ha abrogato la lettera a) del su riportato comma 557 dell'art.1 della legge 296/2006;
- L'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Il Decreto Legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionali per i Comuni, prevedendo il superamento del *turn-over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Tutto ciò premesso e richiamato,

#### **ACCERTATO**

- Il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti;
- che la nuova programmazione diventerà operativa solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

#### **ESPRIME**

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore  
Rag. Diletta Scaglia